Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 147 del 25 giugno 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 25 giugno 1999** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 122/L

LEGGE 27 maggio 1999, n. **197**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

LEGGE 27 maggio 1999, n. **198**.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 maggio 1999, n. 197.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Accordo di cooperazione

tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti";

Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonché la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996,
Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso denominata "Unione nordica dei passaporti";

Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo;

Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE, secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati AELS, collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori;

Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonché l'Unione nordica dei passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti;

Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre millenovecentonovantasei a Lussemburgo;

Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen occorre essere membro delle Comunità europee ; che fintantoché la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunità europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen;

Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo è necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti;

Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione dell'Accordo SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo;

Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunità europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen può implicare la necessità di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunità europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla Convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtù delle disposizioni della Convenzione di Schengen, nonché gli accordi conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.

Articolo 2

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorità di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori.

2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto.

3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea e connesse con il presente Accordo.

Articolo 3

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare:

a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso;

b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 134;

c. le disposizioni adottate dagli Stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 142, 1° comma;

d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2° comma;

e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi;

che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo.

Le constatazioni di cui al 1° comma lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2° comma della Convenzione di Schengen. Esso determina, tra le disposizioni di cui al 1° comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunità europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il Comitato esecutivo adotterà le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze.

2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1° comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione.

3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al 1° comma, in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verrà data la possibilità di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adotterà una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 5

Il presente Accordo non si applica alle Svalbard (Spitzberg).

Articolo 6

L'articolo 2, 4° comma ed il titolo V della Convenzione di Schengen non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo.

Articolo 7

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo :
   - gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione di Schengen;
   - l'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione di Schengen;
   - il Ministero di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen.

2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notificherà .
   - gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione di Schengen, nonché
   - gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi.

3. Le notifiche previste al 1° e al 2° comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informerà le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorità e dei ministeri cui fanno riferimento il 1° e il 2° comma.

Articolo 8

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti.

Articolo 9

1. L'entrata in vigore del presente Accordo è subordinata:
   a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo;

b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen;

c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunità europea richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunità che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo;

d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 142, 1° comma, alla data della firma del presente Accordo,

e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo.

2. Il Comitato esecutivo si accerterà dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informerà il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualità di depositario. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 1° comma del presente articolo.
Il Governo del Granducato di Lussemburgo notificherà a tutte le Parti la data di entrata in vigore.

3. Il presente Accordo sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen è messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

Articolo 10

1 In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, d'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo può essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente.

2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, 1° comma, ciò equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica.

3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte.

4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti.

Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen

Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2° comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen.

Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia

1. Le riserve formulate in conformità dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo.

2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscono identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1° comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.

ALLEGATO

INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

1. Accordo tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985.
2. Convenzione di applicazione dell'Accordo citato al punto 1, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
3. Accordo e protocollo di adesione dell'Italia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
4. *Accordo e protocollo di adesione della Spagna all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.*
5. Accordo e protocollo di adesione del Portogallo all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.
6. Accordo e protocollo di adesione della Grecia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Madrid il 6 novembre 1992.
7. Accordo e protocollo di adesione dell'Austria all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995.
8. Istruzione consolare comune
9. Manuale comune (documento riservato)
10. Manuale SIRENE (documento riservato)
11. Vademecum sulla cooperazione tra forze di polizia
12. Decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo in appresso elencate :

RIFERIMENTI DATE TITOLI AMBITO	CONTENUTO
SCH/Com-ex (93) decl. 4 18.10.1993 ENTRATA IN VIGORE	Dichiarazione relativa alla messa in vigore della Convenzione
SCH/Com-ex (93) decl. 5 18.10.1993 SIS/SIRENE	Dichiarazione relativa al Manuale SIRENE

SCH/Com-ex (93) 1, 2a rev. 14.12.93 **REGOLAMENTO INTERNO**	Il Comitato esecutivo, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : il regolamento interno (SCH/Com-ex (93) 1), adottato il 18 ottobre 1993, è modificato come segue all'articolo 2, par. 4 e all'articolo 9, par. 2 e 3 :
SCH/Com-ex (93) 2 - 14.12.93 *Forma delle decisioni* **COMITATO ESECUTIVO**	Il Comitato esecutivo, - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : le decisioni del Comitato esecutivo comprenderanno la seguente intestazione nonché la clausola finale e di entrata in vigore, se necessario: 1. INTESTAZIONE "DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO "Il Comitato esecutivo, - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, - visto l'articolo ... di tale Convenzione, DECIDE : ..." 2. CLAUSOLA FINALE E DI ENTRATA IN VIGORE "La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 3 - 14.12.93 *Regolamento amministrativo e finanziario* **SEGRETARIATO GENERALE**	Il Comitato esecutivo, - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : sono adottati il Regolamento amministrativo e il Regolamento finanziario che figurano in allegato. I - Regolamento amministrativo 1. Ai fini dell'esecuzione della decisione dei Ministri e Segretari di Stato degli Stati firmatari dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della sua Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990, le attività amministrative connesse con l'attuazione delle convenzioni sono esercitate sotto la direzione degli Stati firmatari o del loro rappresentante in seno al Gruppo Centrale di Negoziato, in appresso denominato Gruppo centrale. .... II - Regolamento finanziario ....

SCH/Com-ex (93) 4 riv. 2ª corr. - 14/12/93 *Adozione del Manuale comune* FRONTIERE ESTERNE COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA	- visti gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18 e 25 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati il Manuale comune contenente le istruzioni comuni destinate alle autorità incaricate del controllo alle frontiere esterne nonché gli allegati da 1 a 13 (esclusi gli allegati 4, 6 e 9), documenti che figurano in allegato. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutte le Parti contraenti della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 5 riv. - 14.12.93 *Adozione dell'Istruzione comune destinata alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, nonché degli allegati* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati l'Istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria nonché gli allegati da 1 a 11 e 13 (ad eccezione, in questo ultimo allegato, della parte relativa al visto per soggiorni di lunga durata), documenti che figurano in allegato. (*) La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 6 - 14.12.93 - *Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : 1. è adottata la seguente lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto :
SCH/Com-ex (93) 7 - 14.12.93 *Modelli di vignetta visto che costituiscono un visto uniforme* VISTI	- visti gli articoli 10 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : i modelli di vignetta visto di cui un esemplare è allegato alla presente decisione costituiscono, per i paesi in questione, il visto uniforme ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di applicazione. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 8 - 14/12/93 *Manuale SIRENE e relativi allegati* SIS	- visti gli articoli 5, 25, 39, 46, da 94 a 102, da 104 a 110 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati il Manuale SIRENE (Informazioni Supplementari Richieste all'Ingresso Nazionale) e i relativi allegati (*); tali documenti codificano le procedure di lavoro tra gli uffici SIRENE, organi tramite i quali si effettuano gli scambi d'informazione necessari al Sistema d'Informazione Schengen e all'intervento degli utilizzatori del sistema. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

SCH/Com-ex (93) 9 - 14.12.93 *Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotrope* STUPEFACENTI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA	- visti gli articoli da 70 a 76 di tale Convenzione, DECIDE : sono confermate le dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotrope, indicate in allegato e relative : - all'applicazione dell'articolo 70 ; - all'istituzione del Gruppo "Stupefacenti" previsto all'articolo 70 della Convenzione di applicazione ; - al rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne,ai fini della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti; (*) - all'applicazione della pratica delle consegne controllate nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; (*) - alle misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti dal territorio delle Parti contraenti; (*) - al miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di stupefacenti; - ai lavori realizzati in materia di stupefacenti dal gruppo istituito in virtù della dichiarazione del 19 giugno 1992 ; - al modello di certificato rilasciato per il trasporto di stupefacenti e di sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica.
SCH/Com-ex (93) 10 - 14.12.93 *Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato del 19.6.92 e 30.6.93* relative alla messa in vigore ENTRATA IN VIGORE	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : sono confermate le dichiarazioni del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 dei Ministri e Segretari di Stato relative alla messa in vigore della Convenzione di applicazione e alla soddisfazione delle condizioni preliminari.
SCH/Com-ex (93) 11 - 14.12.93 *Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato* ENTRATA IN VIGORE	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordò di Schengen, DECIDE : sono confermate le dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato che figurano nell'elenco in allegato.
SCH/Com-ex (93) 12 - 12.12.93 *Notifica scritta alla Presidenza del Comitato esecutivo del completamento delle procedure nazionali relative all'attuazione delle decisioni.* ENTRATA IN VIGORE	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : 1. è notificato per iscritto al Presidente del Comitato esecutivo da ogni Stato parte della Convenzione il completamento delle proprie procedure nazionali relative all'attuazione delle decisioni, 2. dopo ricevimento dell'ultima notifica, il Segretariato generale è tenuto entro tre giorni ad informare per iscritto gli Stati parte della Convenzione. Le decisioni corrispondenti entrano in vigore dieci giorni dopo la scadenza di questo termine. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

SCH/Com-ex (93) 14 - 14.12.93 *Miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti* STUPEFACENTI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA	- visti gli articoli da 48 a 53 e da 70 a 76 di tale Convenzione, DECIDE : Al fine di migliorare nella prassi la cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, le Parti contraenti s'impegnano a che la parte richiesta, qualora avesse l'intenzione di non eseguire una domanda di assistenza o di eseguirla solo in parte, comunichi alla parte richiedente le ragioni del suo rifiuto, nonché, ove possibile, le condizioni da soddisfare perché la domanda possa essere eseguita. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 15 corr -14.12.93 *Conferma della dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato relative all'esame delle domande di asilo* ASILO	- visti gli articoli da 28 a 38 di tale Convenzione Decide 1) E' confermata la dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato relativa all'esame delle domande di asilo (doc. SCH/M (93) 1), riportata in allegato. 2)I lavori relativi all'integrazione delle misure di applicazione elaborate nell'ambito comunitario e menzionate nel documento in allegato debbono essere conclusi e essere oggetto di rapporto al Comitato esecutivo in occasione della prossima riunione.
SCH/Com-ex (93) 16 - 14.12.93 *Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del C.SIS Schengen* SIS	- visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione, DECIDE: E' adottato il regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.) riportato qui di seguito.
Com-ex (93) 18 riv. -14.12.93 *Consultazioni delle autorità centrali, meccanismo transitorio* VISTI.	- visto l'articolo 17.2 di tale Convenzione Decide 1) Con l'approvazione dell'allegato 5 dell'Istruzione consolare comune il Comitato esecutivo hà stabilito, conformemente alla Convenzione ed avvalendosi delle informazioni attualmente disponibili sulle minacce che possono pesare sull'ordine pubblico o la sicurezza nazionale di ciascuna Parte contraente, la lista dei paesi i cui cittadini potranno ottenere il visto soltanto previa consultazione delle autorità centrali degli Stati Schengen che lo desiderano. Conferma che le proposte contenute nel rapporto elaborato dal Gruppo centrale riportato in allegato consentono, fin dalla messa in vigore della Convenzione, di condurre questa consultazione secondo le modalità transitorie descritte in questo documento (per i casi indispensabili dell'allegato 5). 2) Dà mandato al Gruppo centrale : - di seguire l'esecuzione delle disposizioni transitorie, - di far rapporto al Comitato esecutivo sulle disposizioni tecniche, finanziarie e giuridiche necessarie affinché la messaggeria tra le autorità centrali sia realizzata quanto prima possibile.

SCH/Com-ex (93) 19 - 14.12.93 *Armonizzazione del regime dei visti* VISTI	- visti gli articoli 9 e 10 di tale Convenzione Decide Considerando che una politica comune all'insieme degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di regime di visti è uno strumento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne, il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia. Incarica il Gruppo centrale di presentargli, entro dodici mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione, un rapporto sul proseguimento dei lavori.
SCH/Com-ex (93) 20 riv. 14.12.93 - *Armonizzazione dei diritti riscossi all'atto del rilascio del visto uniforme* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17.3 di tale Convenzione Decide 1) In conformità degli obiettivi di armonizzazione del regime dei visti definiti in maniera generale all'articolo 9 e in maniera specifica all'articolo 17 della Convenzione, si ribadisce la necessità di armonizzare i diritti riscossi all'atto del rilascio del visto uniforme. 2) Le tariffe riportate nel documento in allegato costituiscono un obiettivo di armonizzazione accettabile. 3) Tenuto conto della necessità per alcuni Stati di sottoporre all'approvazione del loro parlamento le modifiche dei diritti riscossi per il rilascio dei visti, viene previsto un periodo transitorio senza armonizzazione fissato a 12 mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione. Al termine di questo periodo, l'armonizzazione dei diritti dovrà essere obbligatoriamente realizzata. 4) Si raccomanda che durante il periodo transitorio i consolati esercitino, singolarmente e nell'ambito della loro cooperazione, un controllo particolare per evitare che le regole di competenza vengano aggirate a causa delle differenze di livello esistenti tra i diritti. Propone a tal fine che i consolati si scambino tutti i dati quantitativi utili.
SCH/Com-ex (93) 21 - 14.12.93 *Proroga del visto uniforme* VISTI	- visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione Decide La proroga del visto uniforme avverrà secondo i principi comuni definiti nel documento allegato.

SCH/Com-ex (93) 22 riv. - 14.12.93 *Carattere riservato di alcuni documenti* COMITATO ESECUTIVO	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen **Decide** 1) A prescindere dalle diverse norme giuridiche nazionali, determinati documenti devono conservare un carattere riservato per i tre motivi seguenti: - I documenti per i quali la pubblicità pregiudica direttamente gli obiettivi perseguiti ; - Alcuni documenti possono, d'altra parte, contenere dati nominativi o una descrizione di procedure amministrative da non divulgare ; - Alcuni documenti possono inoltre riportare elementi relativi ai processi di fabbricazione o alla sicurezza stessa delle relazioni estere. 2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti documenti : gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10 dell'Istruzione Consolare Comune, la lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, il Manuale comune, il Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa ai prodotti stupefacenti (il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 45), le consegne controllate (SCH/Stup (92) 46, 4a rev.) e le misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3a rev.)). 3) Il contenuto del Manuale comune, del Manuale SIRENE e dell'allegato 1 dell'Istruzione Consolare Comune (lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto) possono essere integrati nelle istruzioni e nei manuali nazionali.
SCH/Com-ex (93) 24 - 14.12.93 *Principi comuni dell'annullamento, della revoca e della riduzione della validità del visto uniforme* VISTI	- visto l'articolo 131 di tale Convenzione, **DECIDE :** L'annullamento, la revoca e la riduzione della validità del visto uniforme avverranno secondo i principi comuni definiti nel documento accluso in allegato.
SCH/COM-EX (93) decl. 6 14.12.1993 FRONTIERE ESTERNE	Dichiarazione relativa alle misure di cooperazione tra i servizi preposti ai controlli in frontiera
SCH/COM-EX (93) decl. 5 2a rev. 14.12.1993 REGOLAMENTO INTERNO	Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa all'articolo 7 del Regolamento interno

SCH/COM-EX (93) decl. 9 14.12.1993 **REGOLAMENTO INTERNO**	Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa al Regolamento interno
SCH/COM-EX (93) decl. 10 14.12.1993 **ENTRATA IN VIGORE**	Dichiarazione relativa all'organizzazioni volta ad assicurare la corretta applicazione della Convenzione e l'osservanza delle relative disposizioni
SCH/COM-EX (93) decl. 13 14.12.1993 **STUPEFACENTI**	Dichiarazione relativa alla Guida destinata a facilitare l'assistenza repressiva internazionale in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti nelle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 - 26.4.94 *Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei valichi stradali situati alle frontiere interne* **FRONTIERE INTERNE**	- visto l'articolo 2 di tale Convenzione approva il documento relativo alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne (SCH/I-Front (94) 1, terza rev.) e DECIDE: Le misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei valichi stradali situati alle frontiere interne sono realizzate in conformità del documento qui allegato. L'attuazione delle misure di adattamento è di competenza nazionale delle Parti contraenti.
SCH/Com-ex (94) 2 - 26.4.94 *Rilascio del visto uniforme in frontiera* **VISTI**	- visto l'articolo 17.3, lettere c) e d) di tale Convenzione DECIDE : Il rilascio del visto uniforme in frontiera è effettuato in conformità dei principi comuni definiti nel documento qui allegato.

SCH/Com-ex (94) 3 - 26.4.94 *Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino su talune disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen* ASILO	- viste le disposizioni del Titolo II, Capitolo 7, di tale Convenzione **DECIDE:** Il Comitato esecutivo approva le conclusioni della relazione sottopostagli concernente l'incidenza della Convenzione relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 sulle relative disposizioni in materia di asilo del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990. Conformemente all'articolo 142 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, esso dichiara che l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 firmata dagli Stati membri delle Comunità europee dovrà tradursi nella cessazione dell'applicazione delle disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di applicazione del 1990 relativo alla responsabilità per l'esame delle domande di asilo e nell'applicazione delle disposizioni della predetta Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. A tal fine, il Comitato esecutivo decide che venga firmato un protocollo il quale sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione secondo le norme costituzionali di ogni Stato e con sufficiente anticipo in modo tale da permettere la sua entrata in vigore simultaneamente alla Convenzione di Dublino. Il Comitato esecutivo conferma che, fino al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, intende applicare le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non appena questa sarà messa in vigore.
SCH/COM-EX (94) decl. 1 riv. 26.04.1994 SIS	Dichiarazione degli Stati Schengen relativa alla realizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
SCH/COM-EX (94) decl. 3. 26.04.1994 SIS	Data della messa a disposizione dell'utente finale

SCH/Com-ex (94) 5 - 27.6.94 *Aggiornamento dell'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione DECIDE: 1. E' confermata allo stato del 10.05.1994 la lista comune I degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di cui all'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) 2. Si prende conoscenza allo stato del 10.05.1994 dell'inventario aggiornato II degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro nonché dell'inventario aggiornato III degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri di cui all'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) 3. Il Comitato esecutivo prendendo conoscenza del fatto che è stato possibile inserire Israele, Slovenia e Cipro nell'"inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro", si compiace per questo ulteriore progresso registrato nell'armonizzazione delle politica in materia di visti. Ricorda inoltre che il 14 dicembre 1993 è stato deciso quanto segue : "Considerando che una politica comune all'insieme degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di regime di visti è uno *strumento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne*, il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia." Il modo in cui sono progrediti i lavori nel frattempo dimostra che è stato possibile ridurre ulteriormente in particolare il numero di quegli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri (Inventario III). 4. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 6 - 27.6.94 *Aggiornamento degli allegati 2, 3, 4, 5, 9 dell'Istruzione consolare comune* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione DECIDE: Sono riviste le versioni degli allegati 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Istruzione consolare comune del 14 dicembre 1993 (SCH/II-Visa (94) 11, 6a rev., 4a corr.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione. Allegato 2 : Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari. Stato al 21.04.1994 -

	Allegato 3 : Liste degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale. · Stato all'11.05.1994 - Allegato 4 : Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto. - Stato al 10.05.1994 - Allegato 5 : Liste delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2 : - Stato al 02.06.1994 - Allegato 9 : Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contraente nella zona riservata alle annotazioni. - Stato al 02.06.1994 - La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 7 - 27.6.94 *Aggiunta di un allegato 14 all'istruzione consolare comune* VISTI	- visti gli articoli 6, 16, 17 nonché 26 di tale Convenzione DECIDE: All'istruzione consolare comune (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) viene allegato il documento annesso alla presente decisione : - Allegato 14 - Principi e procedure inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/II-Visa (94) 11 ecc. rev.) La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 11 - 27.6.94 *Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen* ASILO	- visti gli articoli da 29 a 32 di tale Convenzione DECIDE: E' adottato il documento qui allegato "Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen" (SCH/II-as (93) 13, terza rev. - con 5 all.). La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

SCH/Com-ex (94) 12 - 27.6.94 *Aggiunta di un allegato 6a al Manuale comune.* VISTI FRONTIERE ESTERNE	- visti gli articoli 5, 16, 17 e 25 di tale Convenzione DECIDE: Al Manuale comune (documento SCH/Gem-handb (91) 10, 17a rev. corr) viene allegato il documento annesso alla presente decisione - Allegato 6 a -Principi e procedure inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/II-Visa (94) 11 terza rev.) La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/COM-EX (94) decl.4 2a rev. 27.06.1994 SIS	Dati da caricare per poter dichiarare l'operatività del Sistema d'Informazione Schengen SIS.
SCH/COM-EX (94) decl.7 3a rev. 27.06.1994 SIS	Dichiarazione relativa alla relazione tra il Sistema d'Informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'Informazione europeo (SIE)
SCH/COM-EX (94) decl. 8 corr 27.06.1994 FRONTIERE ESTERNE	Dichiarazione relativa a misure volte ad assicurare un'ulteriore miglioramento della protezione delle frontiere esterne

SCH/Com-ex (94) 15 riv. - 21.11.94 *Introduzione di una procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali previste all'art. 17, par. 2 della Convenzione* VISTI	- visto l'articolo 17, secondo comma di tale Convenzione DECIDE: 1. La procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali degli altri Stati partner nell'ambito del rilascio del visto, è basata, dal momento della messa in vigore della Convenzione di Schengen e in applicazione delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, sui principi fissati nell'allegato dizionario dei dati (SCH/II-Vision (93) 20, terza rev.). Qualora taluni Stati partner non soddisfino ancora i requisiti tecnici di applicazione della procedura automatizzata una volta messa in vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati trasmetteranno i dati nell'ambito della consultazione sulla base delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, avvalendosi dei mezzi di trasmissione abituali. 2. Il Comitato esecutivo invita tutti gli Stati a realizzare quanto prima possibile tutte le condizioni tecniche per l'applicazione della procedura automatizzata. 3. Qualora all'inizio dell'applicazione dei summenzionati principi non sia ancora disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista per la trasmissione dei dati nell'ambito della consultazione, gli Stati partner interessati si adopereranno affinché la trasmissione dei dati sia effettuata attraverso le linee pubbliche. Gli Stati partner assicurano un'adeguata sicurezza nella trasmissione di dati. 4. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi delle installazioni necessarie sul piano nazionale per la procedura automatizzata. Le Parti contraenti deliberano in merito ad eventuali spese di regolarizzazione generate dalla trasmissione dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento del sistema prendendo in considerazione il principio del "chi chiede paga". Tengono conto a tale riguardo del fatto che, nell'ambito della procedura di consultazione, lo Stato che chiede di essere consultato tutela anche gli interessi legittimi dello Stato che effettua la consultazione in materia di sicurezza. Le Parti contraenti registrano i costi generati dalla procedura di consultazione a partire dal funzionamento del sistema e trasmettono dei prospetti riepilogativi di questi costi entro dodici mesi.
SCH/Com-ex (94) 16 riv.- 21.11.94 *Acquisto di timbri comuni d'ingresso e di uscita* FRONTIERE ESTERNE	- visto l'articolo 6 di tale Convenzione, prende atto ed approva il documento SCH/I-front (94) 43 e DECIDE: Le Parti contraenti acquisteranno i timbri comuni d'ingresso e di uscita conformemente ai principi stabiliti nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (*).
SCH/COM-EX (94) decl.9 riv. 21.11.1994 VISTI	Dichiarazione relativa alla qualità della vignetta visto uniforme

SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 - 2.12.94 *Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori* AEROPORTI	- visti gli articoli 4 e 6 di tale Convenzione, prende atto ed approva il documento relativo all'introduzione e all'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (SCH/I-front (94) 39, 9a rev.) e DECIDE: Ai fini dell'introduzione e dell'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori saranno messe in atto le misure che figurano in allegato.
SCH/Com-ex (94) 20 riv. - 21.11.94 - *Aggiunta di un allegato 12 all'Istruzione consolare comune : diritti da riscuotere per il rilascio dei visti* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17.3, lettera d) di tale Convenzione DECIDE: Facendo riferimento ai principi stabiliti dal Comitato esecutivo riunitosi a Parigi il 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 20 riv. e SCH/Com-ex (93) PV 2) il prospetto qui accluso verrà aggiunto all'Istruzione consolare comune come allegato 12. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 23 riv. - 22.12.94 *Modifiche e integrazioni del Manuale comune e dei relativi allegati* FRONTIERE ESTERNE COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA	- visti gli articoli 5, 6, 8, 16, 17 e 26 di tale Convenzione, DECIDE: Il Manuale comune e i relativi allegati sono modificati e integrati conformemente al documento che figura in allegato. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 24 riv. - 22.12.94 *Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13 e ristampa integrale dell'Istruzione consolare comune* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : 1. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13 dell'Istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (SCH/Com-ex (93) 5 riv.), approvata a Parigi il 14 dicembre 1993, formano oggetto delle modifiche che figurano nell'allegato 1. 2. Onde assicurare che gli uffici di frontiera degli Stati Schengen abbiano accesso alle informazioni necessarie in materia di regime dei visti, gli allegati 9, 10 e 13 dell'Istruzione consolare comune sono acclusi al Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne (SCH/Gem-Handb (91) 10, 17a rev.), come allegati 6b, 6c e 6a. 3. Affinché l'Istruzione consolare comune e i relativi allegati siano utilizzati in maniera uniforme, essa sarà ristampata tenendo conto delle modifiche apportate dopo il 14 dicembre 1993 (allegato 2). La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

SCH/Com-ex (94) 25 - - 22.12.94 *Scambio di dati statistici relativi al rilascio dei visti* VISTI	- visto l'articolo 12.3 di tale Convenzione DECIDE: 1. Le Parti contraenti si scambiano dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi. Il prospetto riportato in allegato indica i dati da scambiare e la periodicità di tali scambi. 2. Le Parti contraenti trasmettono le statistiche al Segretariato generale. Quest'ultimo raccoglie i dati statistici ed elabora per ogni periodo dei prospetti riepilogativi che mette a disposizione delle Parti contraenti. 3.A prescindere da ciò, si potrà procedere allo scambio di dati statistici anche in loco, nell'ambito della cooperazione consolare e secondo una procedura ivi concordata.
SCH/Com-ex (94) 28 riv. - - 22.12.94 *Certificato di cui all'art. 75 per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope* STUPEFACENTI	- visto l'articolo 75 di tale Convenzione, DECIDE: Si approva il documento SCH/Stup (94) 21 *rev.*2 relativo al certificato per il trasporto di *stupefacenti a/o sostanze* psicotrope ai fini di una terapia medica, riportato in allegato.
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 - 22.12.94 - *Messa in applicazione della Convenzione di applicazione di Schengen del 19.6.90* ENTRATA IN VIGORE	- visto l'articolo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - visto l'articolo 131 di tale Convenzione - visto l'articolo 132 di tale Convenzione - visto il disposto congiunto dell'articolo 139, paragrafo 2 e del punto 1, paragrafi 1 e 2 della Dichiarazione comune relativa all'articolo 139 che figura nell'Atto finale di tale Convenzione, DECIDE: l'applicazione irreversibile della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen:
SCH/COM-EX (94) decl. 12 22.12.1994 VISTI	Dichiarazione relativa alla cooperazione consolare in loco.
SCH/COM-EX '94) decl. 13 22.12.1994 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA	Elenco degli atti del procedimento che possono essere inviati direttamente a mezzo posta (articolo 52 della Convenzione di applicazione)

SCH/Com-ex (95) 1 - 8.04.95 *Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Istruzione consolare comune e allegati 5 e 11 del Manuale comune* VISTI FRONTIERE ESTERNE	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : Sono rivisti le versioni degli allegati 1,, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Istruzione consolare comune del 22 dicembre 1994 (SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.), nonché le versioni degli allegati 5 e 11 del Manuale comune (SCH/Gem.Handb (91) 10, 18a rev.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.
SCH/Com-ex (95) 2 - 28.04.95 *Messa in opera al più presto della rete SIRENE fase II* SIS SIRENE	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : Il Comitato esecutivo ritiene necessario mettere in opera al più presto la rete SIRENE fase II al fine di apportare le necessarie migliorie alla rete attuale, a livello fra l'altro delle comunicazioni inter-SIRENE e nell'ambito dell'esecuzione del meccanismo di consultazione tra autorità centrali di cui all'articolo 17 della Convenzione di applicazione di Schengen.
SCH/Com-ex (95) 4 - 28.04.95 *Allegato 5B dell'Istruzione consolare comune (modifiche)* VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : 1. All'allegato 5B dell'Istruzione consolare comune viene aggiunto il Burundi nella colonna corrispondente al Belgio. 2. All'allegato 5B dell'Istruzione consolare comune vengono aggiunti il Burundi, lo Zaire e il Ruanda nelle colonne corrispondente alla Francia con la seguente nota in calce : "Per quanto riguarda questi paesi, le Rappresentanze diplomatiche e consolari francesi dovranno essere consultate direttamente dalle Rappresentanze degli altri Stati Schengen oggetto di una domanda di visto. La risposta sarà comunicata in loco dalla Rappresentanza diplomatica o consolare francese consultata".
SCH/Com-ex (95) 6 29.06.95 *Istituzione di un'Unità di gestione del SIS* SIS	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE: Viste le relazioni dei periti indipendenti e considerata la necessità dettata dalla stessa struttura Schengen, il Comitato esecutivo Schengen ritiene necessario istituire un'Unità di gestione del SIS che assicurerà la gestione dell'insieme del SIS sotto la supervisione del gruppo di lavoro permanente "GLP". La composizione dell'Unità di gestione, fissata a due persone per il 1995, potrà sin dal 1996 essere estesa a quattro persone sempreché ciò sia giustificato. Il Comitato esecutivo approva le implicazioni finanziarie dell'assunzione di queste persone nonché il meccanismo di finanziamento che consiste in un incremento del bilancio di funzionamento del Segretariato Schengen e che implica, de jure e de facto, l'applicazione della chiave di ripartizione ad hoc (v. documento SCH/OR.SIS (95) 67, 2a rev. in allegato).

SCH/Com-ex (95) 13 - 29.06.95 *Mandato conferito al Gruppo centrale di adattare gli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale comune e del Manuale Sirene* VISTI FRONTIERE ESTERNE	- visto l'articolo 132, par. 4 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : Si dà mandato al Gruppo centrale di adattare gli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale comune e del Manuale Sirene, purché si tratti esclusivamente di modifiche subordinate all'obbligo di comunicazione che le Parti contraenti devono apportare a seguito della situazione giuridica nazionale e che non devono essere stabilite congiuntamente dagli Stati parte.
SCH/Com-ex (95) 14 - 29.06.95 *Successione delle presidenze Schengen* COMITATO ESECUTIVO	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, - visto il suo Regolamento interno del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 1, 2a rev.) che prevede che la successione delle presidenze Schengen deve seguire un ordine stabilito, DECIDE : - fino al 31 dicembre 1995 la presidenza è esercitata dal Belgio, - due Stati che si succedono nell'ordine regolamentare possono chiedere di invertire il loro turno; - dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la presidenza è esercitata dai Paesi Bassi; - dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996 la presidenza è esercitata dal Lussemburgo.
SCH/Com-ex (95) 15 2a rev. - 29.06.95 *Nuove versioni degli allegati 1, 2 e 5 dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5 del Manuale comune* VISTI FRONTIERE ESTERNE	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : Sono riviste le versioni degli allegati 1, 2 e 5 del 14 giugno 1995 e dell'allegato 3 del 22 maggio 1995 dell'Istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.), nonché la versione dell'allegato 5 del Manuale comune (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a rev.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.
SCH/COM-EX (95) decl. 2 29.06.1995 COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA	Dichiarazione relativa alla cooperazione tra forze di polizia

SCH/Com-ex (95) 20 2a rev. - 20.12.95 *Approvazione del doc. SCH/I (95) 40 6a rev. relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione* FRONTIERE INTERNE	- visto l'articolo 2 di tale Convenzione, DECIDE : E' approvato il documento SCH/I (95) 40, rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione. I principi e le procedure che vi figurano devono essere rispettati dalle parti contraenti che desiderano avvalersi della clausola derogativa prevista dall'articolo 2, par. 2 della Convenzione e ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nazionali.
SCH/Com-ex (95) 21 - 20.12.95 *Scambio rapido tra gli Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne* FRONTIERE ESTERNE	- visti gli articoli 7 e 131 di tale Convenzione, DECIDE: Gli Stati Schengen debbono procedere quanto prima possibile allo scambio di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne. Gli Stati partner hanno l'obbligo di comunicare alla presidenza, attraverso il Segretariato generale, i dati concreti di cui sono a conoscenza. Spetta al sottogruppo "Frontiere", nel corso di ogni riunione, analizzare tali dati e proporre soluzione concrete.
SCH/Com-ex (95) 22 riv. -20.12.95 *Nuove versioni dell'allegato 3 dell'ICC et dell'allegato 5a del MC* VISTI FRONTIERE ESTERNE	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE: L'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.) e l'allegato 5a del Manuale comune (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a rev.) sono oggetto di revisione; le nuove versioni figurano in allegato. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché tale decisione abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (95) 23 riv. -20.12.95 *Determinazione del bilancio e del contributo di ogni Parte per il 1996* SEGRETARIATO GENERALE	- visto il Regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993, DECIDE: 1. Il bilancio relativo alle spese del Segretariato generale dell'Unione economica del Benelux impegnate ai fini della gestione dell'Accordo e della Convenzione di applicazione di Schengen è fissato, per il 1996, ad un importo di 191.062.036 franchi belgi. 2. Il contributo di ogni Parte è fissato ad un ottavo di tale importo, ossia a 23.882.755 franchi belgi.

SCH/Com-ex (95) 25 -20.12.95 *Bilancio previsionale 1996 per la rete SIRENE fase II* SIS / SIRENE	- visto l'articolo 119 di tale Convenzione, - visto il Regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993, DECIDE: 1. Il bilancio previsionale 1996 per la rete SIRENE fase II è fissato ad un importo di 60.321.225 franchi belgi. I contributi degli Stati membri sono calcolati secondo il criterio di ripartizione SIS.
SCH/Com-ex (95) 26 - 20.12.95 *Bilancio relativo alle spese dell'Unità di gestione e contributo di ogni Parte* SIS	- visto il regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993, DECIDE: 1. Il bilancio 1996 relativo alle spese dell'Unità di gestione (tre persone) ammonta a 15.304.737 FB . 2. Il contributo di ogni Parte è pari ad un ottavo di tale importo, ossia 1.913.092 FB.
SCH/COM-EX (95) decl. 3 20.12.1995 COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA	Dichiarazione relativa alla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/COM-EX (95) decl 4 20.12.1995 VISTI	Dichiarazione relativa alle condizioni rigorose di rilascio di un VTL e scambio di statistiche
SCH/COM-EX (95) decl. 5 20.12.1995 VISTI	Dichiarazione relativa alla denuncia degli accordi bilaterali di gratuità del rilascio in materia di visti
SCH/COM-EX (96) decl.1 21.01.1996 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA	Dichiarazione relativa al terrorismo, richiesta dalla Spagna

SCH/Com-ex (96) 2 riv. - 18.4.96 *Procedura di adozione di decisioni ben definite quanto prima possibile.* COMITATO ESECUTIVO	- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : A prescindere dal mandato conferito dal Comitato esecutivo al Gruppo centrale per quanto riguarda un'eventuale modifica degli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale SIRENE, nonché del Manuale comune, possono sussistere circostanze che costringono uno Stato Schengen a chiedere ai partner Schengen di approvare una decisione ben definita ; in tutti questi casi, la decisione deve inoltre intervenire quanto prima possibile (in altre parole senza attendere la riunione successiva del Gruppo centrale e/o del Comitato esecutivo). L'urgenza può essere invocata da uno Stato Schengen, dal Gruppo centrale o da un gruppo di lavoro Schengen. Lo Stato Schengen in questione (o un altro organo Schengen) può successivamente chiedere alla presidenza di far pervenire ai partner Schengen una lettera/un fax con cui il progetto di decisione viene sottoposto loro per approvazione. In tale lettera/fax è prevista un'approvazione con una procedura di silenzio/assenso di 21 giorni (ciò implica che la decisione in questione è considerata approvata se non giunge da parte di uno degli Stati Schengen alcuna obiezione entro il termine previsto). Parallelamente all'invio del fax o della lettera, le delegazioni riceveranno una conferma telefonica.
SCH/Com-ex (96) 3 - 18.4.96 *Status di osservatore concesso alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia* ADESIONI	- visto l'articolo 140 di tale Convenzione, DECIDE: Alla Danimarca, Finlandia e Svezia viene concesso lo status di osservatore nel quadro della cooperazione esistente tra gli Stati Schengen in previsione dell'adesione agli Accordi di Schengen.
SCH/Com-ex (96) 4 - 18.4.96 *Invito all'Islanda e alla Norvegia ad assistere in veste di osservatori a tutte le riunioni Schengen.* ADESIONI	visto l'articolo 140 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, vista l'accettazione in sede di Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 degli indirizzi per il quadro istituzionale di un accordo di cooperazione tra gli Stati Schengen e la Norvegia e l'Islanda, visto l'impegno della Norvegia e dell'Islanda a cooperare con gli Stati parte della Convenzione nel rispetto degli indirizzi per il quadro istituzionale, considerando l'esistenza della Convenzione nordica sui controlli dei passaporti, INVITA : l'Islanda e la Norvegia ad assistere nella qualità di osservatori a decorrere dal 1° maggio 1996 alle riunioni che si terranno nel quadro della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in previsione della conclusione di un accordo di cooperazione."

SCH/Com-ex (96) 5 - 18.4.96 *Ripartizione dei costi dell'Unità di gestione SIS fino alla fine del 1997.* SIS	viste la decisione adottata a Ostende il 20 dicembre 1995 relativa al bilancio 1996 dell'unità di gestione (SCH/Com-ex (95) 26), visto il fatto che non vi è ancora accordo circa la chiave di ripartizione, DECIDE : I costi relativi all'unità di gestione fino al 1997 compreso, sono suddivisi nel seguente modo : tutti gli Stati partner, tranne la Germania, sostengono tali costi in conformità della chiave di ripartizione di cui all'articolo 119 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. La Germania applica la chiave di ripartizione utilizzata nel quadro del Segretariato Schengen (SCH/Com-ex (95) 23 riv.). Il residuo viene suddiviso secondo questa stessa chiave di ripartizione (SCH/Com-ex (95) 23 riv.)
SCH/Com-ex (96) 6 riv. - 18.4.96 *Commissione di arbitraggio indipendente che formulerà una proposta sul punto relativo alla ripartizione dei costi dell'Unità di gestione negli anni 1996, 1997.* SIS	- viste la decisione adottata il 20 dicembre 1995 a Ostende relativa al bilancio 1996 dell'Unità di gestione del SIS (SCH/Com-ex (95) 26), - visto il fatto che non vi è ancora accordo circa la chiave di ripartizione, DECIDE : Il punto relativo alla ripartizione dei costi dell'Unità di gestione negli anni 1996, 1997 verrà sottoposto ad una commissione di arbitraggio indipendente che formulerà una proposta. Il Comitato esecutivo incarica il Gruppo centrale di decidere circa una composizione della commissione ed un mandato da conferirle che siano accettabili per tutti gli Stati partner.
SCH/COM-EX (96) decl. 2 riv. 18.04.1996 STUPEFACENTI	Dichiarazione relativa all'approccio al problema del turismo della droga
SCH/COM-EX (96) decl. 3 18.04.1996 STUPEFACENTI	Dichiarazione relativa al programma di lavoro del gruppo di lavoro "Stupefacenti"
SCH/COM-EX (96) decl. 4 riv. 18.04.1996 VISTI	Armonizzazione dei diritti di percezione consolare
SCH/COM-EX (96) decl. 5 corr. 18.04.1996 FRONTIERE ESTERNE	Dichiarazione relativa alla definizione del concetto di straniero

SCH/COM-EX (96) decl. 6 2a rev. 18.04.1996 COOPERAZIONE	Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (96) 10 riv. - 27.6.96 *Commissioni per le visite alle frontiere esterne* FRONTIERE ESTERNE	visto l'articolo 7 di tale Convenzione, DECIDE: La raccolta di informazioni relative ad eventuali difficoltà rilevate alle frontiere esterne avviene anche tramite commissioni per le visite alle frontiere esterne, come previsto nella nota SCH/I-Front (96) 11, 5a rev. Le commissioni per le visite assolvono il loro compito sulla base e secondo le linee direttrici prospettate in tale documento.
SCH/Com-ex (96) 11 - 27.6.96 *Gli Stati Schengen rimangono responsabili dell'esame di una domanda di asilo.* ASILO	visti gli articoli da 28 a 38 (Titolo II, Capitolo 7) di tale Convenzione, visto che nel quadro dell'applicazione pratica della sua decisione di attuazione del titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (SCH/Com-Ex (94) 11) avviene che il trasferimento del richiedente l'asilo dalla Parte contraente presso la quale è presentata la domanda d'asilo alla Parte contraente responsabile, non può essere effettuato nel termine stabilito di un mese, visto che è auspicabile regolare la responsabilità per l'esame di una domanda d'asilo in caso di superamento del termine di trasferimento a causa di circostanze particolari, in particolare per ragioni mediche, tra le quali anche la gravidanza e la detenzione penale, DECIDE: di integrare la sua decisione di attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (SCH/Com-Ex (94) 11), con il seguente testo. Lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo, resta responsabile dell'esame di tale domanda, anche se il trasferimento del richiedente l'asilo per via di circostanze particolari quali malattia, gravidanza, detenzione, ecc., deve essere rinviato e non è pertanto possibile effettuarlo entro il termine di trasferimento previsto di un mese. In casi come questi gli Stati Schengen interessati determinano di comune accordo, caso per caso, entro quale termine avrà luogo il trasferimento. Anche qualora il richiedente l'asilo scompaia e non se ne conosca la destinazione, impedendo in tal modo di effettuare il trasferimento in generale, resta responsabile dell'esame della domanda di asilo lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilità. In tale contesto non è determinante se il richiedente l'asilo sia scomparso prima o dopo l'accettazione formale della responsabilità. La responsabilità dell'esame della domanda di asilo sussiste in ambedue i casi, fintantoché non si dimostri che il richiedente l'asilo ha lasciato il territorio Schengen. Qualora si verifichi una delle summenzionate circostanze, gli Stati Schengen ne faranno oggetto di tempestiva reciproca comunicazione.

SCH/Com-ex (96) 12 - 27.6.96 *Ripartizione dei costi dell'Unità di gestione del SIS secondo la chiave proposta dalla commissione di arbitraggio.* SIS	vista la decisione SCH/Com-ex (95) 6 del 29 giugno 1995 relativa all'istituzione di un'Unità di gestione del SIS che assicurerà la gestione dell'insieme del SIS sotto la supervisione del gruppo di lavoro permanente, vista la decisione adottata all'Aia il 18 aprile 1996 di sottoporre ad una commissione di arbitraggio indipendente il punto relativo alla ripartizione dei costi dell'Unità di gestione, visto il parere di tale commissione, DECIDE : I costi dell'Unità di gestione del SIS verranno ripartiti tra gli Stati Schengen secondo la chiave proposta dalla commissione di arbitraggio nel suo parere.
SCH/Com-ex (96) 13 riv. - 27.6.96 *Principi per il rilascio dei visti Schengen in rappresentanza* VISTI	visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale Convenzione, Considerando che tutti i partner Schengen riconoscono l'importanza della determinazione dei diritti e degli obblighi dell'essere rappresentato e del rappresentare. Tutti i partner Schengen sono infatti o Stati rappresentanti o rappresentati. Considerando che l'assoluta fiducia nel modo di applicare il meccanismo delle rappresentanze nella prassi Schengen costituisce il principio fondamentale della cooperazione tra gli Stati Schengen. DECIDE: Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'art. 30, par. 1 lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi : a) il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. E' obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata. b) il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività. c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. d) La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto. e) Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto (in conformità dell'allegato 13 dell'ICC).

	f) In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alle Rappresentanze di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanze diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovrà avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a) CSCH. g) Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza. h) La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare le proprie domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato. j) Al presente documento è allegata la tabella relativa alla rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei Paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Il Gruppo centrale prende conoscenza delle modifiche apportate a tale tabella, di comune accordo tra gli Stati membri interessati.
SCH/Com-ex (96) 14 riv. - 27.6.96 *Aggiornamento degli allegati 1 e 3 dell'ICC e 5 e 5a del MC* VISTI FRONTIERE ESTERNE	visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE: Gli allegati 1 e 3 dell'Istruzione consolare comune (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.), nonché gli allegati 5 e 5a del Manuale comune (doc. SCH/Gem-handb (91) 10, 18a rev.) vengono rivisti; le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.

SCH/Com-ex (96) 16 27.6.96 *Modifica del Regolamento amministrativo e finanziario* SEGRETARIATO GENERALE	visto la decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 (doc. SCH/Com-ex (93) 3) DECIDE : Il Regolamento amministrativo e finanziario di cui alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 viene modificato nel seguente modo:
SCH/Com-ex (96) 16 17.10.96 *Regolamento amministrativo e finanziario* SEGRETARIATO GENERALE	visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, visto il regolamento amministrativo e finanziario adottato il 27 giugno 1996, vista la decisione del Gruppo centrale SCH/C (96) 64 dell'18 luglio 1996, DECIDE : 1. Il bilancio relativo alle spese del Segretariato generale dell'Unione economica Benelux impegnate per la gestione dell'Accordo e della Convenzione di Schengen è fissato per il 1997 ad un importo di 255.188.000 FB. 2. Il contributo di ogni Parte è fissato a 2/21 di tale importo, ossia 24.303.619 FB. 3. I Paesi nordici verseranno insieme un contributo equivalente a 5/21 del bilancio, ossia 60.759.048 FB.
SCH/COM-EX (96) decl. 7 riv. 27.06.1996 RIAMMISSIONE	Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa alla politica di trasferimento e di riammissione tra gli Stati Schengen.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3334):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 10 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1998 (atto n. 3334/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula ed approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5306):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1999 (atto n. 5306/*A* - relatore on. DI BISCEGLIE).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 ed approvato il 19 maggio 1999.

99G0278

LEGGE 27 maggio 1999, n. **198.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli ed agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo del Regno di Svezia
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi-Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo del Regno di Svezia, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo del Regno di Svezia condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Svezia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia"

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Svezia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

   Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avrà espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo del Regno di Danimarca
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo del Regno di Danimarca, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo del Regno di Danimarca condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Danimarca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".

Articolo 4

Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alle isole Far Øer e alla Groenlandia.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Danimarca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

   Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avrà espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 6

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica di Finlandia
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo della Repubblica di Finlandia, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo della Repubblica di Finlandia condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica di Finlandia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica di Finlandia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

   Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il Regno di Svezia, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

   a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter)

   b. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).

   c. gli agenti alle dipendenze della Guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare (Tjänsteman anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

   La direzione nazionale della polizia svedese (Rikspolisstyrelsen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter)

2. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

Il Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia.

   Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Svezia accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo del Regno di Svezia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per

le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Svezia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

Il Governo del Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo del Regno di Svezia.

Dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990" nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il Regno di Danimarca, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Danimarca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Danimarca aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

   a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).

   b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

   Ufficio del capo della polizia nazionale (Rigspolitichefen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

1 gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).

2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione del 1990, gli agenti doganali per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

Il Ministero della Giustizia (Justitsministeriet)

Articolo 5

1. Le disposizioni del Presente Accordo non si applicano alle isole Faer Øer e alla Groenlandia.

2. Considerato che le isole Faer Øer e la Groenlandia applicano le disposizioni in materia di circolazione delle persone previste nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, le persone che viaggiano tra le isole Faer Øer o la Groenlandia, da un lato, e gli Stati parte della Convenzione di Schengen e dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, d'altro lato, non saranno assoggettate a controlli alle frontiere.

Articolo 6

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Danimarca.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 8

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Danimarca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo del Regno di Danimarca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 7 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per

le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Danimarca quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi, nonché quando il Comitato esecutivo avrà constatato che le regole da esso ritenute necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e di sorveglianza efficaci alle frontiere esterne delle isole Faer Øer e della Groenlandia nonché le misure compensative necessarie, ivi compresa l'applicazione del SIS, saranno state applicate e saranno effettive.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma, della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

Il Governo del Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo del Regno di Danimarca.

Dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e la Repubblica di Finlandia, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,
hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica di Finlandia aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

   a. gli agenti di polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),

   b. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) per quanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, 7° comma della Convenzione del 1990,

   c. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

   L'Ufficio nazionale di ricerca (Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

1. gli agenti della polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),

2. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän),

3. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

Il Ministero della Giustizia (Oikeuministeriö - Justitieministeriet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo della Repubblica di Finlandia accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo della Repubblica di Finlandia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica di Finlandia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3 Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria:

Il Governo della Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica di Finlandia.

Dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, la Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland

La Repubblica di Finlandia dichiara che gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, concernente le isole Åland saranno adempiuti nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3333):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 10 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1998 (atto n. 3333/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula ed approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5305):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 10 e 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1999 (atto n. 5305/*A* - relatore on. DI BISCEGLIE).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 ed approvato, il 19 maggio 1999.

99G0279

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651436/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

annuale	L.	508.000
semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

annuale	L.	416.000
semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

annuale	L.	115.500
semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	107.000
semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	273.000
semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	106.000
semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	267.000
semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

annuale	L.	1.097.000
semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

annuale	L.	982.000
semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di L. **150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 0 0 1 4 7 0 9 9 *

L. 7.500